

ATTO N. 1722/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Consigliere Armando Fronduti
Relazione orale ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno



SULLA

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

***“Istituzione della Giornata regionale della Memoria e dell’Impegno
in ricordo delle vittime delle mafie”.***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 20 gennaio 2010


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 1 febbraio 2010



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I. Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 20 gennaio u.s., ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno, ha esaminato in sede redigente l'atto n. 1722 ed ha deliberato singolarmente all'unanimità l'articolo 1, 2 e 3 di cui consta la legge.

Si richiede pertanto l'iscrizione dell'atto all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta del Consiglio e si comunica inoltre che riferirà oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, il Consigliere Armando Fronduti.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Baiardini, Fronduti, Girolamini, Sebastiani e Vinti, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13.1.2010 e assegnata per competenza, in sede redigente, alla I Commissione Consiliare permanente in pari data, concernente: "Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" (ATTO N. 1722);

UDITA la relazione della I Commissione Consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Consigliere Armando Fronduti (ATTO N. 1722/BIS);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno l'esame si è svolto in sede redigente;

VISTI gli articoli deliberati singolarmente dalla I Commissione Consiliare permanente;

ATTESO pertanto che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento medesimo è riservata all'Assemblea la votazione finale;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;


*con votazione finale sull'intera legge che ha registrato
..... voti favorevoli, voti contrari e voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai
Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie", composta di n. 3 articoli, nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI BAIARDINI, FRONDUTI, GIROLAMINI, SEBASTIANI E VINTI	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (art. 28, c. 1 del R.I.)
Art. 1 (Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie)	Art. 1 (Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie)
1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione Umbria istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.	1. <i>idem</i>
Art. 2 (Modalità di realizzazione)	Art. 2 (Modalità di realizzazione)
1. In occasione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" la Regione organizza manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità e di contrasto alle diverse forme di criminalità nella società umbra.	1. <i>idem</i>
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, definisce con propria deliberazione programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Giornata.	2. <i>idem</i>



Art. 3 (Norma finanziaria)	Art. 3 (Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1 è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di euro 10.000,00 da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".	1. IDEM
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.002 del bilancio di previsione 2010 denominata "Fondi di riserva" (cap. 6100).	2. IDEM
3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.	3. IDEM
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.	4. IDEM